Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 10 aprile 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 marzo 1973, n. **68.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia integrativo della convenzione stipulata fra i due Paesi in materia di sicurezza sociale il 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia integrativo della convenzione stipulata fra i due Paesi in materia di sicurezza sociale il 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — COPPO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

ALLEGATO

Accordo fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia integrativo della convenzione stipulata fra i due Paesi in materia di sicurezza sociale il 25 maggio 1955.

La Repubblica italiana e il Regno di Svezia hanno convenuto che gli articoli 1 par. 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 13 della convenzione stipulata fra i due Paesi il 25 maggio 1955 in materia di sicurezza sociale vengano così aggiornati:

ARTICOLO 1.

Paragrafo 1. — La presente convenzione si applica alle legislazioni concernenti:

1) in Italia:

a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

b) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;

c) l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

d) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri in quanto concerne le prestazioni assicurative;

e) gli assegni familiari;

f) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

g) l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, comprese le disposizioni sui sussidi straordinari di disoccupazione;

h) i regimi facoltativi delle assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia e contro la tubercolosi;

i) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie, in quanto concernano i rischi coperti dalle legislazioni enumerate nelle lettere precedenti;

2) in Svezia:

a) l'assicurazione contro le malattie e per la maternità (« sjukförsäkring » e « moderskapsförsäkring »);

b) la pensione nazionale e l'assicurazione per la pensione supplementare (« folkpensionering » e « försäkring för tilläggspension »), ambedue i sistemi comprendenti le pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti;

c) gli assegni generali per i figli « allmänna barnbidrag »);

d) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (« yrkesskadeförsäkring »);

e) le prestazioni delle casse di disoccupazione riconosciute;

f) le misure assistenziali prese dallo Stato e quelle alle quali lo Stato contribuisce in caso di disoccupazione.

ARTICOLO 5.

I cittadini italiani domiciliati e civilmente registrati in Svezia hanno diritto alla pensione nazionale di vecchiaia alle stesse condizioni, nella stessa misura e con gli stessi benefici aggiuntivi previsti per i cittadini svedesi, a condizione che:

dopo il 18° anno di età siano stati domiciliati e civilmente registrati in Svezia complessivamente per almeno 15 anni di cui almeno 5 consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di pensione, oppure

al raggiungimento del 67° anno di età sia stato e sia tuttora riconosciuto il diritto alla pensione nazionale sotto forma di pensione di invalidità o di pensione vedovile.

ARTICOLO 6.

I cittadini italiani domiciliati e civilmente registrati in Svezia hanno diritto alla pensione nazionale di invalidità alle stesse condizioni, nella stessa misura e con gli stessi benefici aggiuntivi previsti per i cittadini svedesi, a condizione che siano stati domiciliati e civilmente registrati in Svezia complessivamente per almeno 5 anni e che, dopo il loro ultimo arrivo in Svezia, siano stati atti a normale lavoro per almeno un anno.

ARTICOLO 7.

In caso di morte di un cittadino italiano, al coniuge superstite e ai figli domiciliati e civilmente registrati in Svezia è riconosciuto il diritto, alle stesse condizioni, nella stessa misura e con gli stessi benefici aggiuntivi previsti per i cittadini svedesi, alla pensione nazionale per la vedova o per i figli, a condizione che:

il deceduto, dopo il 18° anno di età, sia stato domiciliato e civilmente registrato in Svezia complessivamente per almeno 15 anni di cui almeno 5 anni consecutivi immediatamente prima della morte, purché, all'epoca del decesso, il superstite fosse domiciliato e civilmente registrato in Svezia, oppure,

per quanto riguarda la pensione per la vedova, la vedova sia stata domiciliata e civilmente registrata in Svezia complessivamente per almeno 15 anni, di cui almeno 5 consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di pensione, oppure,

per quanto riguarda la pensione per i figli, che il figlio sia stato domiciliato e civilmente registrato in Svezia per almeno 5 anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di pensione.

ARTICOLO 8.

Paragrafo 1. — Le persone che secondo le condizioni stabilite dagli articoli da 5 a 7 sono considerate equiparate ai cittadini svedesi per quanto riguarda il diritto alla pensione nazionale per il periodo in cui sono domiciliate e civilmente registrate in Svezia, ma che in seguito hanno cessato di risiedere in tale Paese, sempre che come previsto dalle norme del paragrafo 2 di questo articolo spetti loro la pensione supplementare e siano state civilmente registrate in Svezia nell'anno in cui hanno compiuto il 62° anno di età e nei 5 anni immediatamente precedenti, hanno diritto di percepire la pensione nazionale di vecchiaia, di invalidità o per vedova nonchè i benefici aggiuntivi, in conformità a quanto disposto nel secondo capoverso del presente paragrafo. Nel caso che una persona abbia lasciato la Svezia prima di aver maturato il diritto alla pensione, in sede di esame della domanda di pensione non verrà tenuto conto della particolare norma di cui agli articoli da 5 a 7 che prevede che l'interessato abbia trascorso in tale Paese 5 anni consecutivi immediatamente precedenti la presentazione della domanda stessa.

In tal caso la pensione nazionale verrà fissata in rapporto al numero degli anni per i quali è stato accreditato il reddito pensionabile ai fini della pensione supplementare. Se il reddito pensionabile è stato accreditato per tanti anni da consentire la concessione dell'intera pensione supplementare, la pensione nazionale verrà concessa alle stesse condizioni del cittadino svedese. In caso diverso verrà concessa una aliquota della pensione nazionale corrispondente al rapporto tra il numero degli anni per i quali è stato accreditato il reddito pensionabile ai fini della pensione supplementare e il numero degli anni stabilito dalla legge, per il quale tale reddito pensionabile deve essere accreditato per maturare il diritto alla pensione supplementare completa. I cittadini italiani che non sono domiciliati in Svezia non hanno tuttavia diritto ai benefici addizionali della pensione nazionale che vengono concessi ai titolari di redditi meno elevati.

Paragrafo 2. — I cittadini italiani hanno diritto alla pensione supplementare alle stesse condizioni dei cittadini svedesi, in base alla attività lavorativa svolta durante il periodo in cui sono stati domiciliati in Svezia. Ai cittadini italiani non si applicano tuttavia le disposizioni speciali di cui al capitolo 15, paragrafo 1, della legge sulle assicurazioni generali relative al calcolo della pensione per i cittadini svedesi nati negli anni dal 1896 al 1923.

Paragrafo 3. — Il cittadino italiano, per il quale non sussistano i requisiti per il diritto ad alcuna delle prestazioni previste dagli articoli da 5 a 7 come pure i suoi familiari superstiti, ha diritto, qualora lasci la Svezia con intendimento di non farvi ritorno, al rimborso dei versamenti da lui effettuati alla amministrazione per le pensioni del popolo, su presentazione di regolari ricevute dei versamenti effettuati. La suddetta disposizione non si applica a coloro che soddisfano le condizioni, di cui al par. 1 del presente articolo, previste per la concessione della pensione nazionale di vecchiaia dopo aver lasciato la Svezia.

I cittadini italiani che hanno ottenuto il rimborso dei versamenti effettuati non potranno più far valere il diritto alle pensioni nazionali prima di aver nuovamente adempiuto alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione.

Paragrafo 4. — La suprema autorità amministrativa italiana emanerà le disposizioni necessarie per stabilire le condizioni ed i limiti in base ai quali i cittadini italiani, che hanno ottenuto il rimborso dei versamenti previsto nel paragrafo 3, possono utilizzare tali somme nell'assicurazione obbligatoria italiana per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ovvero nell'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia, ai fini dell'acquisizione e del mantenimento del diritto a pensione, come pure della misura della pensione.

ARTICOLO 9.

Paragrafo 1. — Quando in base ai soli periodi di assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti secondo la legislazione italiana un assicurato non può far valere un diritto ad una prestazione per l'invalidità, la vecchiaia o ai superstiti ai sensi di questa legislazione, i periodi compiuti nell'assicurazione supplementare svedese saranno totalizzati con i periodi compiuti nell'assicurazione italiana per l'apertura del diritto alle prestazioni suddette, in quanto tali periodi non si sovrappongono.

Paragrafo 2. — Quando la concessione delle prestazioni di cui al paragrafo precedente è subordinata alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni vengono totalizzati soltanto i periodi compiuti in Svezia nella stessa professione. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non adempie le condizioni che gli permettono di beneficiare delle prestazioni del regime speciale considerato, i periodi di cui trattasi sono ugualmente totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.

Paragrafo 3. — Quando, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, una prestazione delle assicurazioni sociali italiane è concessa tenendo conto dei periodi di assicurazione svedese essa è calcolata come segue:

a) l'organismo assicuratore italiano incaricato del calcolo determina anzitutto l'ammontare della prestazione cui potrebbe aver diritto l'assicurato se tutti i periodi di assicurazione di cui si deve tener conto in base ai paragrafi 1 e 2 fossero stati compiuti nelle sole assicurazioni italiane. Tuttavia per periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione svedese, i contributi relativi a questi periodi sono presi in considerazione soltanto sulla base della media dei contributi stabilita per i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione italiana;

b) in base a questo ammontare elevato ove occorra, fino all'ammontare della pensione minima garantita dalla legislazione italiana, l'organismo assicuratore italiano determina la prestazione dovuta al pro rata della durata dei periodi di assicurazione compiuti nelle assicurazioni italiane, in relazione alla durata totale dei periodi compiuti nelle assicurazioni dei due Paesi contraenti tenendo conto, tuttavia, dei periodi compiuti nell'assicurazione svedese solo in quanto non si sovrappongono ai periodi italiani.

Paragrafo 4. — I requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti possono essere soddisfatti dai cittadini italiani anche sulla base dei soli periodi compiuti nella assicurazione supplementare svedese.

Per la determinazione della categoria e della classe di contribuzione alle quali deve essere assegnato l'interessato, ai sensi della legislazione italiana in materia di versamenti volontari, si tiene conto della retribuzione corrisposta al lavoratore, utile ai fini pensionistici in Svezia.

Paragrafo 5. — Il cittadino svedese, per il quale non sussistano i requisiti per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione italiana per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti come pure i suoi familiari superstiti, ha diritto, qualora lasci l'Italia con intendimento di non farvi ritorno, al rimborso dei contributi da lui versati per tale assicurazione; ottenuto tale rimborso non si potranno più ottenere in seguito le prestazioni di detta assicurazione prima di aver di nuovo adempiuto alle condizioni da essa prescritte.

ARTICOLO 13.

Ai figli che siano cittadini italiani o il cui padre o madre siano cittadini italiani vengono corrisposti in Svezia, alle stesse condizioni previste per i cittadini svedesi, gli assegni generali per i figli, a condizione che essi siano domiciliati in Svezia e allevati da persona ivi domiciliata e civilmente registrata.

Il presente accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio delle ratifiche.

In fede di che i sottoscritti, debitamente muniti dei necessari poteri, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a Stoccolma il 18 novembre 1971 in duplice esemplare nelle lingue italiana e svedese, i cui testi fanno egualmente fede.

Per la Repubblica italiana
Luigi VALDETTARO

Per il Regno di Svezia
Sven ASPLING

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

LEGGE 7 marzo 1973, n. **69**.

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono trasferite, al valore nominale, all'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, e successive modificazioni, le azioni di proprietà dello Stato nelle seguenti società:

Nazionale Cogne - S.p.a., con sede in Torino;

AMMI - S.p.a., con sede in Roma;

Società italiana per il commercio estero per azioni SICEA, con sede in Roma.

Art. 2.

L'EGAM ha un fondo di dotazione costituito:

dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'articolo 1 della presente legge;

dalla somma di lire 330 miliardi che verrà conferita da parte dello Stato — Ministero delle partecipazioni statali — in ragione di lire 52 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1973, di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1974 e di lire 45 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978.

Nel quinquennio 1973-1977, l'investimento effettivo delle aziende del gruppo EGAM nel settore minerario e della metallurgia dei non ferrosi non sarà inferiore al 40 per cento dell'investimento globale.

Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli utili di esercizio dell'ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva, a norma dell'articolo 12 dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, saranno destinati ad aumento del fondo di dotazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3

L'EGAM esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso attribuite, tutti i diritti e i poteri dell'azionista.

Per il conseguimento delle finalità istituzionali, l'ente, previe le prescritte autorizzazioni a' sensi di legge, potrà costituire società per azioni, assumere partecipazioni e procedere al riassetto ed alla riorganizzazione delle società controllate in modo da assicurarne l'efficienza e coordinarne le iniziative.

La cessione delle partecipazioni di proprietà dell'ente è, in ogni caso, soggetta all'autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554.

Art. 4.

L'EGAM, direttamente o tramite società da esso controllate, potrà, sentite le regioni interessate, assumere partecipazioni nelle società al cui capitale partecipano gli enti minerari regionali o le finanziarie regionali, aventi come scopo la ricerca mineraria, scientifica ed applicata, lo sfruttamento delle risorse minerarie, l'approvvigionamento di materie prime di base e la loro più ampia utilizzazione nei cicli completi di trasformazione industriale.

L'EGAM, direttamente o tramite società da esso controllate, potrà, altresì, fornire, su richiesta delle regioni interessate e sulla base di convenzioni da stipularsi di volta in volta, previa autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, la propria assistenza tecnica per l'attuazione dei programmi regionali di ricerca mineraria, di ristrutturazione e sviluppo delle industrie estrattive e di trasformazione delle risorse minerarie.

Art. 5.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a stipulare con l'EGAM convenzioni per la effettuazione, nel quadro delle esigenze indicate nel programma economico nazionale, di indagini e studi sistematici a carattere geologico, geofisico, geo-chimico e geo-giacimentologico, volti ad aggiornare e integrare le conoscenze sulle principali risorse nazionali.

Agli effetti dei suddetti compiti, l'EGAM si potrà servire anche di società in esso inquadrate.

Alla spesa relativa si provvederà con apposito stanziamento sul bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato predisporrà una relazione generale:

sulla consistenza delle risorse minerarie, in atto o potenziali, esistenti nel territorio nazionale;

sui programmi di ricerca mineraria applicata in atto e sulle misure da adottare per il loro coordinamento su scala nazionale, per l'estensione e lo sviluppo di tali programmi e per la loro finalizzazione a scopi di allargamento e potenziamento dell'industria estrattiva e di trasformazione;

sul fabbisogno nazionale di risorse minerarie e sulla possibilità di integrazione di tali risorse attraverso investimenti e partecipazioni all'estero;

sullo stato dell'industria estrattiva pubblica e privata, con particolare riguardo alle aziende e ai settori in crisi e sulle misure necessarie per prevenire o superare gli stati di crisi ricorrenti;

su ogni altro aspetto concernente la struttura economica, tecnica e finanziaria dell'industria estrattiva e dell'industria di trasformazione dei prodotti minerari;

sulla situazione economico-sociale delle regioni, zone e comuni minerari del paese e sui riflessi determinati dalla riduzione o liquidazione di attività minerarie tradizionali o di attività di trasformazione di prodotti minerari, nonchè sulle misure da adottare al riguardo;

sui riflessi derivanti al settore minerario e al settore di trasformazione di prodotti minerari in Italia dall'entrata in vigore delle norme della Comunità economica europea e sui provvedimenti da adottare per un migliore inserimento dei settori suddetti nelle strategie di sviluppo della Comunità stessa;

sulle iniziative necessarie o comunque opportune per facilitare o consentire un definitivo assetto del settore minerario, anche nella prospettiva di validi obiettivi economici;

sulla spesa da destinare alla ricerca mineraria applicata.

La relazione di cui al presente articolo terrà conto dei programmi regionali di settore formulati dalle regioni che ne hanno competenza, indicandone la compatibilità col programma generale. Essa verrà sottoposta all'esame del CIPE e trasmessa successivamente al Parlamento.

Per la predisposizione della relazione suddetta il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato potrà avvalersi dell'opera dell'EGAM, previa convenzione da stipulare ai sensi del precedente articolo.

Art. 7.

L'EGAM predisporrà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di programma quinquennale di attività che, nel rispetto dei programmi di settore eventualmente predisposti dalle regioni che ne hanno competenza, risponda ai seguenti requisiti e contenga le indicazioni e previsioni seguenti:

ammontare degli investimenti da realizzare nel quinquennio, ripartiti per classi e sottoclassi di attività e per regioni, compresi quelli destinati all'integrazione dall'estero di risorse interne;

consistenza dell'occupazione, ripartita per classi e sottoclassi di attività e per regioni;

iniziative previste per la verticalizzazione del settore minerario controllato e per la sua razionale ristrutturazione tecnica ed organizzativa;

iniziative necessarie o comunque opportune per facilitare o consentire un definitivo assetto del settore minerario controllato, anche nella prospettiva di validi obiettivi economici;

spesa destinata alla ricerca mineraria applicata.

Art. 8.

Lo schema di programma di cui all'articolo 7 viene trasmesso dall'EGAM al Ministro per le partecipazioni statali per gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554, sentite le regioni in ordine alle loro competenze in materia. Tale programma è sottoposto all'esame del Parlamento secondo le modalità di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Le iniziative contenute nello schema di programma sopra menzionato verranno finanziate con i mezzi indicati nel primo comma dell'articolo 2 della presente legge, secondo le direttive che verranno impartite all'EGAM dal Ministro per le partecipazioni statali.

Art. 9.

L'EGAM presenterà, entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio, il suo rendiconto patrimoniale ed economico allegandovi uno stato patrimoniale ed un conto economico consolidato di tutte le imprese nelle quali esso detenga direttamente o tramite aziende del gruppo almeno il 50 per cento del capitale sociale, indicando in dettaglio i criteri di consolidamento. L'ente, inoltre, allegherà lo stato patrimoniale ed il conto economico di tutte le imprese incluse nel bilancio consolidato.

Il Ministro per le partecipazioni statali emanerà istruzioni per la formazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle imprese appartenenti all'ente, secondo criteri di omogeneità e di chiarezza.

Art. 10.

L'EGAM è autorizzato ad emettere obbligazioni, secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 11.

All'EGAM si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 26 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, e successive modificazioni.

Le agevolazioni indicate nel comma precedente sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 9, n. 6), della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Art. 12.

I rapporti tra l'EGAM e i propri dipendenti sono regolati da contratto di impiego privato.

Art. 13.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 330 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per gli anni finanzia-

ri 1972 e 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1972 al 1978, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — FERRARI-AGGRADI — GONELLA — MALAGODI — TAVIANI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 19 marzo 1973, n. 70.

Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi per allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

Con determinazione ministeriale sono stabiliti i ruoli e le specialità ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso. Qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a più ruoli o a più specialità, è in facoltà della Amministrazione disporre a quale ruolo o a quale specialità i giovani devono essere assegnati, in relazione alle necessità organiche e tenuto conto delle qualità fisiche e attitudinali degli stessi.

Sono abrogate le disposizioni che risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO-LEGGE 9 aprile 1973, n. 71.

Proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare per quattro mesi l'obbligo del versamento dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori ai sensi dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, allo scopo di evitare, a partire dal 1° aprile 1973, l'interruzione del gettito contributivo destinato al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico

I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, numero 60, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati, per un ulteriore periodo di quattro mesi, a decorrere dal 1° aprile 1973 nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — COPPO — TAVIANI — MALAGODI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 65. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Sicilia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Sicilia;

Decreta:

Si dichiarano eccezionali i seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali della provincia di Caltanissetta, nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, oltre alle provvidenze creditizie di cui all'art. 7, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Caltanissetta - nubifragio con grandine dei giorni 2 e 3 ottobre 1972:

comuni di Gela, Niscemi e Butera, per l'intero territorio comunale;

comune di Riesi, per le località Lago Papardoni, Le Schette, Mariano, Purità, Costa di Mandorlo, Margitelli, Figotto, Castellazzo, Canale, Margio;

comune di Mazzarino, per le località Brigadieci, Canalotti, Magazinazzo, Piano Milano, Mercadante, San Cono Sottano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(4766)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1973.
Iscrizione di diciassette varietà di frumento nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 432/S in data 30 dicembre 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 15 settembre 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel « Registro delle varietà », di 17 varietà di frumento;

Visto il verbale della predetta adunanza del 15 settembre 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei « Registri delle varietà », tenuti dalla Sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di frumento, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 15 settembre 1972, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Frumento duro « Belfuggito »:

Origine della varietà: incrocio: (Tr. dicoccoides x Duro Australiano) x (Ekinatum x Duro Australiano) x (Mentana + Agr. glaucum F_1) x Cappellii 2/F_6 212 Ag. 5. 4. 1. 5. 1.;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

2) Frumento duro « Lambro »:

Origine della varietà: incrocio; (Tr. dicoccoides x Duro Australiano) x (Ekinatum x Duro Australiano) x (Mentana + Agr. glaucum F_1) x Cappelli 2/F_6 212 Ag. 5. 4. 1. 6. 24.;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

3) Frumento duro « Conte Morando »:

Origine della varietà: incrocio: (Mentana + Agropirum glaucum F_1) x Cappelli 2/F_6 67 Ag. 1 M. 1. 5. 11.;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

4) Frumento duro « Eliodoro »:

Origine della varietà: incrocio: (Tr. dicoccum x Damiano) x B. 52 x Cappelli x Kyperounda;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

5) Frumento duro « Valtarquinio »:

Origine della varietà: incrocio: Cappelli x sel_2 F_2 (Yt 54-N10B) By / Ld 390 II 14587;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

6) Frumento duro « Valgiorgio »:

Origine della varietà: incrocio: Cappelli x sel_2 F_2 (Yt 54-N10B) By / Ld 390 II 14587;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

7) Frumento duro « Valsacco »:

Origine della varietà: incrocio: Cappelli x sel_2 F_2 (Yt 54-N10B) By / Ld 390 II 14587;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

8) Frumento duro « Valaniene »:

Origine della varietà: incrocio: Cappelli x sel_2 F_2 (Yt 54-N10B) By / Ld 390 II 14587;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

9) Frumento duro « Appulo »:

Origine della varietà: incrocio: (Cappelli x Grifoni) x Capeiti 8;

Responsabile della conservazione in purezza: Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise, Bari;

10) Frumento tenero « Nettuno »:

Origine della varietà: incrocio: Von Rumchers Erli x (Impeto x Damiano);
Responsabile della conservazione in purezza: Società produttori sementi, Bologna;

11) Frumento tenero « Sistar »:

Origine della varietà: incrocio: Produttore x (Funo x S. 1);
Responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggiera - Società italiana sementi, Bologna.

12) Frumento tenero « Valle d'oro »:

Origine della varietà: incrocio: ZG 414/57 x Leonardo;
Responsabile della conservazione in purezza: Institut Zaoplemenjvanje I Proizvodnju Bilja - Università degli studi, Zagabria (Iugoslavia);

13) Frumento tenero « Sania »:

Origine della varietà: incrocio: 1959/Libero x (Dakota x Regent x Leonardo);
Responsabile della conservazione in purezza: Institut Zaoplemenjvanje I Prozvodnju Bilja - Università degli studi, Zagabria (Iugoslavia);

14) Frumento tenero « Curzio »:

Origine della varietà: incrocio: (Cologna 81 x La Provision) x Mara;
Responsabilità della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

15) Frumento tenero « Properzio »:

Origine della varietà: incrocio: Tassilo x Mara;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

16) Frumento tenero « Plinio »:

Origine della varietà: incrocio: Marimp 8 x (Jacometti 49);
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

17) Frumento tenero « Oscar »:

Origine della varietà: incrocio: S. Pastore 3 x Frontana Kenya 58 - Newthatch II 50-35;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma.

Roma, addì 1 marzo 1973

Il Ministro: NATALI

(4304)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1973.

Iscrizione di trentotto tipi di mais da granella nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 432/S in data 30 dicembre 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 15 settembre 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel « Registro delle varietà », di 38 tipi di mais da granella;

Visto il verbale della predetta adunanza del 15 settembre 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritti nei « Registri delle varietà », tenuti dalla sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, i seguenti tipi di mais da granella, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 15 settembre 1972, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Ibrido doppio « Asgrow 25 »:

Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia, Milano;

2) Ibrido a tre vie « Funk's G. 14558 »:

Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais, Milano;

3) Ibrido a tre vie « Cise Minicise »:

Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia italiana sementi elette, Malignano (Cremona);

4) Ibrido semplice « Icaro »:

Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. Agricola mais ibridi, Brescia;

5) Ibrido a tre vie « Sava »:

Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: SNACI - Società nazionale agricola commerciale industriale, Bologna;

6) Ibrido semplice « Golden UC 1900 »:

Classe di maturazione: 300;
Responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola, Milano;

7) Ibrido doppio « Embro 22 »:

Classe di maturazione: 300;
Responsabile della conservazione in purezza: The Embro Co. Inc. Saint Louis Missouri (U.S.A.);

8) Ibrido a tre vie « ATC 39 »:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia, Milano;

9) Ibrido a tre vie « PAG 64 »:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: Roffi, Bologna;

10) Ibrido doppio « Odra »:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: SNACI - Società nazionale agricola commerciale industriale, Bologna;

11) Ibrido semplice « Dekalb XL 44 »:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana, Mestre (Venezia);

12) Ibrido semplice « Bled »:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: SNACI - Società nazionale agricola commerciale industriale, Bologna;

13) Ibrido semplice « Sirmium »:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Institut Za Kukuruz Beograd, Zemun (Iugoslavia);

14) Ibrido semplice « Avala »:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Institut Za Kukuruz Beograd, Zemun (Iugoslavia);

15) Ibrido a tre vie « Dekalb KR 637 »:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana, Mestre (Venezia);

16) Ibrido a tre vie « Dekalb KR 638 »:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana, Mestre (Venezia);

17) Ibrido a tre vie « Dekalb XL 364 »:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana, Mestre (Venezia);

18) Ibrido semplice « Dekalb XL 61 »;
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana, Mestre (Venezia);

19) Ibrido semplice « RX 70 »:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia, Milano;

20) Ibrido semplice « RX 80 »:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia, Milano;

21) Ibrido doppio « Funk's G 69930 »:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais, Milano;

22) Ibrido a tre vie « Funk's G 24810 »;
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais, Milano;

23) Ibrido a tre vie « Funk's G 68227 »:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais, Milano;

24) Ibrido doppio « Morava »:
Classe di maturazione: 600;
Responsabile della conservazione in purezza: SNACI - Società nazionale agricola commerciale industriale, Bologna;

25) Ibrido semplice « Varadin »:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Institut Za Poljeprivredna Istrazivanja, Novi Sad (Iugoslavia);

26) Ibrido doppio « Quadrant »:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Institut Za Kukuruz Beograd, Zemun (Iugoslavia);

27) Ibrido semplice « Dekalb XL 60A »;
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana, Mestre (Venezia).

28) Ibrido semplice « Dekalb XL 75 »;
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana, Mestre (Venezia);

29) Ibrido semplice « ASX 92 »:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia, Milano;

30) Ibrido semplice « Funk's G 24805 »;
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia ibridi mais, Milano;

31) Ibrido semplice « Mercurio »:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. Agricola mais ibridi, Brescia;

32) Ibrido semplice « Embro X 3 »:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: The Embro Seed Co. Inc. Saint Louis Missouri (U.S.A.);

33) Ibrido a tre vie « Embro Plowboy »:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: The Embro Seed. Co. Inc. Saint Louis Missouri (U.S.A.);

34) Ibrido a tre vie « Varda »:
Classe di maturazione: 700;
Responsabile della conservazione in purezza: SNACI - Società nazionale agricola commerciale industriale, Bologna;

35) Ibrido semplice « Strength UC 8800 »:

Classe di maturazione: 700;

Responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola, Milano;

36) Ibrido a tre vie « Nike U 383 »:

Classe di maturazione: 700;

Responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola, Milano;

37) Ibrido semplice « Drava »:

Classe di maturazione: 700;

Responsabile della conservazione in purezza: SNACI - Società nazionale agricola commerciale industriale, Bologna;

38) Ibrido semplice « Cise X 7 »:

Classe di maturazione: 800;

Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia italiana sementi elette, Madignano (Cremona).

Roma, addì 3 marzo 1973

Il Ministro: NATALI

(4303)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « II Mostra europea radiotelevisione-elettroacustica », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Mostra europea radio-televisione-elettroacustica» che avrà luogo a Milano dal 26 maggio al 3 giugno 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 marzo 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(4317)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 7 marzo 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(4340)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione

delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182.

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commmercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 marzo 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(4341)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2,75%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 marzo 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(4342)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1973.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di una tariffa complementare, di un'opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza presentate dalla società per azioni « La Fondiaria vita » - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1969 relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Vista la domanda della società per azioni «La Fondiaria vita» - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a lire 5.000.000 e rendite iniziali di qualsiasi importo, di una tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento, di un'opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a lire

2398 10-4-1973 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 93

5.000.000 e rendite iniziali di qualsiasi importo; la tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento; l'opzione al termine del differimento, nonchè le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni «La Fondiaria vita» Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita, con sede in Firenze:

Tariffa 31/I, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 21 gennaio 1969 per capitali iniziali da L. 5.000.000);

Tariffa 29/IC, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di premorienza;

Tariffa 7 (3 %), relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante, con controassicurazione.

Roma, addì 8 marzo 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(4343)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1973.

Raccolta delle giuocate del lotto a mezzo di macchine automatiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, che prevede la raccolta del giuoco del lotto a mezzo di macchine;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni;

Considerato che sono state approntate 80 macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto;

Considerato che, a norma dell'art. 65 del citato regolamento, occorre stabilire i comuni in cui saranno poste in esercizio le macchine predette;

Considerato che, a norma dell'art. 66 del regolamento stesso, occorre stabilire le caratteristiche ed il tipo della carta che sarà utilizzata per il funzionamento delle macchine;

Decreta:

Nei seguenti comuni saranno poste in esercizio macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto, secondo i quantitativi indicati a fianco dei comuni stessi:

Roma: n. 27; Palombara Sabina: n. 1; Ladispoli: n. 1; Civitavecchia: n. 1; Pesaro: n. 1; Sulmona: n. 1; Firenze: n. 1; Prato: n. 1; Modena: n. 1; Bologna: n. 1; Azzano Decimo: n. 1; Sesto al Reghena: n. 1; Udine: n. 1; Verona: n. 1; Torino: n. 10; Castellamonte: n. 1; S. Mauro: n. 1; Poirino: n. 1 Volpiano: n. 1; Beinasco: n. 1, Bussoleno: n. 1; Cavour: n. 1; Candelo: n. 1; Trivero: n. 1, Vercelli: n. 2; Biella: n. 1; Villadossola: n. 1; Gozzano: n. 1; Novara: n. 6; Campomorone: n. 1; Ronco Scrivia: n. 1, S. Olcese: n. 1; Serra Riccò: n. 1; Genova: n. 3; Arcola: n. 1; Castelnuovo Magra: n. 1; Portovenere: n. 1.

Per il funzionamento delle macchine suddette saranno utilizzati rotoli di carta filigranata contraddistinti da una lettera di serie e da un numero progressivo, approntati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le giuocate che potranno essere effettuate con le macchine saranno di L. 100 o multiple di L. 100, nella progressione 100, 200 e 300 ecc. fino ad un massimo di L. 500, facendosi uso delle monete da L. 100 in circolazione.

La giuocata minima per tutte le ruote sarà di L. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(5435)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione e dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno, con effeto dal 1° dicembre 1971;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1972, di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 giugno 1972;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Ministro: COPPO

(5568)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 marzo 1973.
Proroga della gestione commissariale del comune di Montesano sulla Marcellana.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1972 è stato sciolto il consiglio comunale di Montesano sulla Marcellana ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Alberto Ruffo.

Alla scadenza del periodo prescritto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, appare necessario, per il buon andamento della civica azienda, che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, sta curando l'attuazione di un complesso di indifferibili provvedimenti amministrativi e finanziari di importanti opere pubbliche ed il riammodernamento dei vari servizi, per cui la cessazione dell'attuale gestione sarebbe pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione civica.

Si è, pertanto, provveduto, con decreto prefettizio in data odierna, a prorogare la gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Salerno, addì 10 marzo 1973

Il prefetto: LATTARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1972 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Montesano sulla Marcellana e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Alberto Ruffo;

Rilevato che, venuto a scadere il termine stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario prorogare la gestione commissariale, allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine la risoluzione di problemi indifferibili per la vita del comune;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Montesano sulla Marcellana, affidata al dott. Alberto Ruffo con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1972, è prorogata a termine di legge.

Salerno, addì 10 marzo 1973

Il prefetto: LATTARI

(5486)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Enrico Ursoleo, nato a Taranto il 14 maggio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia nel corso dell'anno 1938.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(3753)

Smarrimento di diplomi originali di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

La dott.ssa Maria Pia Barba, nata a Bedizzole il 22 agosto 1923, ha dichiarato di aver smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dall'Università di Parma in data 7 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(3754)

Il dott. Raffaele Cataldi, nato a Genova il 31 gennaio 1921, ha dichiarato di aver smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Genova in data 14 ottobre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(3755)

Il dott. Domenico Conti, nato a Gemmano (Forlì) il 12 dicembre 1926, ha dichiarato di aver smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico veterinario rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 18 febbraio 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(3756)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Sorano (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.383.608 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'"importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5510)

Autorizzazione al comune di Molazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Molazzana (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.517.995 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5511)

Autorizzazione al comune di San Romano in Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di San Romano in Garfagnana (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.622.154 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5512)

Autorizzazione al comune di Seravezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Seravezza (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 225.813 001 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5513)

Autorizzazione al comune di Cannara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Cannara (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.623.135 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5514)

Autorizzazione al comune di Fossato di Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Fossato di Vico (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.918.425 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5515)

Autorizzazione al comune di Giano dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Giano dell'Umbria (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.824.895 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5516)

Autorizzazione al comune di Seggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Seggiano (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.803.117 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5517)

Autorizzazione al comune di Concordia Sagittaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Concordia Sagittaria (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.747.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5518)

Autorizzazione al comune di Erbezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Erbezzo (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.242.425 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5519)

Autorizzazione al comune di Illasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Illasi (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5520)

Autorizzazione al comune di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Monteforte d'Alpone (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.290.405 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5521)

Autorizzazione al comune di Tregnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Tregnago (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.463.828 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5522)

Autorizzazione al comune di Lonigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Lonigo (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.360.800 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5523)

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972 il comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 884.858.200 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5524)

Autorizzazione al comune di Pennabilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Pennabilli (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.154.426 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5525)

Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Piandimeleto (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.117.735 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5526)

Autorizzazione al comune di Tavullia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Tavullia (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.625.046 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5527)

Autorizzazione al comune di Cervia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Cervia (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 528.464.585 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5528)

Autorizzazione al comune di Conselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Conselice (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.718.135 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5529)

Autorizzazione al comune di Baiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Baiso (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.619.346 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5530)

Autorizzazione al comune di Cavriago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Cavriago (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5531)

Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Gualtieri (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.517.045 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5532)

Autorizzazione al comune di Luzzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Luzzara (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.666.670 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5533)

Autorizzazione al comune di Montecchio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.257.620 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5534)

Autorizzazione al comune di San Polo d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di San Polo D'Enza (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5535)

Autorizzazione al comune di Marsciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Marsciano (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.118.113 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5536)

Autorizzazione al comune di Pietralunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Pietralunga (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.146.385 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5537)

Autorizzazione al comune di San Giustino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di San Giustino (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.916.930 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5538)

Autorizzazione al comune di Gabicce Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Gabicce Mare (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.640.055 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5539)

Autorizzazione al comune di Montefelcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Montecopiolo (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.867.826 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5540)

Autorizzazione al comune di Montefelcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Montefelcino (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.455.686 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5541)

Autorizzazione al comune di Monte Porzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Monte Porzio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.948.650 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5542)

Autorizzazione al comune di Peglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1973, il comune di Peglio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.401.758 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(5543)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Taranto

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1972, n. 2936, è stato approvato l'atto n. 91693 di rep. del 20 giugno 1972, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla S.p.a. « Italsider » con sede in Genova, via Corsica, 4 - Centro siderurgico di Taranto - delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Tarantino », nel comune di Taranto estese mq. 47.600 riportate in catasto nella maggiore superficie delle particelle 82, 76, alla particella 93, nella maggiore superficie delle particelle 33, 13, 54, alla particella 87 sub. *a* del foglio di mappa n. 116, nella maggiore superficie delle particelle 4, 5, 35 e 7 del foglio di mappa n. 173, nella maggiore superficie delle particelle 21 e 2 del foglio di mappa n. 174, alla particella n. 44, nella maggiore superficie della particella 36 del foglio di mappa n. 173, nella maggiore superficie delle particelle 40, 59 e 3 del foglio di mappa n. 174, alla particella n. 46, nella maggiore superficie delle particelle 7, 8, 3 e 34 del foglio di mappa n. 173 nella maggiore superficie della particella n. 41 del foglio di mappa n. 174, e alla particella n. 48 del foglio di mappa n. 173 del comune di Taranto, e nella planimetria tratturale con le lettere ed i numeri *A, B,* 93, *C, D,* 87-*a*, *E, F,* 44, *G, H,* 46, *I, L,* 48.

(3505)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Giano », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 febbraio 1973, i poteri conferiti al dott. Rosario Sitari, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Giano », con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 30 aprile 1973.

(3507)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 376, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Cavagnari Camillo avverso il decreto ministeriale 18 gennaio 1971 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente la decorrenza, ai fini economici, della sua nomina a segretario generale di camera di commercio.

(3448)

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 30 dicembre 1972: « Approvazione nei confronti di alcune imprese di una modifica alle tariffe dei premi e condizioni generali di polizza da valere per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44, del 17 febbraio 1973, al n. 3 dell'elenco annesso, ove è detto « Le Assicuratrici d'Italia », deve leggersi « Le Assicurazioni d'Italia ».

(3622)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 132, è stato accolto il ricorso prodotto dalla signorina Filippoli Bernardina, per l'annullamento del decreto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile n. 389 del 22 aprile 1971 con il quale è stato provveduto alla nomina di quattordici idonei del concorso per esami a centoquattro posti nelle qualifiche iniziali del ruolo organico del personale della carriera esecutiva della direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con esclusione della stessa signorina Filippoli, risultante mancante del possesso del requisito della idoneità fisica.

(3482)

MINISTERO DEL TESORO

Consegna dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica - redimibile 6 % - 1972-1987

A norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 13 settembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249, del 22 settembre 1972, si rende noto che il 16 aprile 1973 la sezione di Tesoreria provinciale di Roma effettuerà la consegna, alla coesistente filiale della Banca d'Italia, dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica - redimibile 6% - 1972-1987.

Roma, addì 28 marzo 1973

(5477)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1973

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1973, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 28 febbraio 1973			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1971			17.859		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	1.324.883			
	residui	289.556			
	Totale		1.614.439		
Accensione di prestiti	competenza	313.421			
	residui	—			
	Totale		313.421		
Spese correnti	competenza			1.210.392	
	residui			37.893	
	Totale				1.248.235
Spese in conto capitale	competenza			89.115	
	residui			416.026	
	Totale				505.141
Rimborso di prestiti	competenza			40	
	residui			2.903	
	Totale				2.943
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		1.405.887		1.688.983	
Conti correnti		4.569.792		2.489.856	
Incassi da regolare		1.541.372		1.426.602	
Altre gestioni		3.781.055		2.796.990	
	Totale		11.298.106		8.402.431
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		333		3.174	
Pagamenti da regolare		37.585		366.278	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		193.471		474.317	
Altri crediti		900.216		3.347.233	
	Totale		1.131.605		4.191.002
	Totale complessivo		14.375.430		14.349.802
Fondo di cassa al 28 febbraio 1973			—		25.628
	Totale a pareggio		14.375.430		14.375.430

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 28 febbraio 1973 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		25.628	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	3.080		
Pagamenti da regolare	766.810		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.930.958		
Altri crediti	5.037.401		
Totale crediti		7.738.249	
In complesso			7.763.877
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	8.807.317		
Conti correnti	5.259.141		
Incassi da regolare	406.562		
Altre gestioni	1.855.376		
Totale debiti			16.328.396
Situazione del Tesoro (passività)			8.564.519

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 28 febbraio 1973 L. 259.570 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(5982)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA — SITUAZIONE AL 28 FEBBRAIO 1973 — PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		1 804 287 662 898
Cassa	»		47 221 678 211
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	20.654.770.834	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	20 654 770 834
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	981.934.278.040	
— a scadenza fissa	»	35.675.224.000	1 017 609 502 040
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		4.240.201 646
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	828.337.052.014	
— conti speciali	»	1.612.273.325.394	2 440 610 377 408
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000 000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1 116.927.304 177
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		2 110.320.616 881
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		408.978.049 688
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		5 549.631.257 806
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	243.652.675.894	
— altre attività	»	191.775.430.543	435 428 106 437
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		126 018 943 245
Spese dell'esercizio	»		16.835.055 258
			15.437.763.526.530
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		671.643.505 479
Depositi:			
— a garanzia	L.	2.313.574.955.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	4.331.745.192.000	
— altri	»	2.514.228.921.941	9.159.549.069 859
Depositari di titoli e valori	L		427.574.287
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.764.632.416
TOTALE	L.		25.271.148.308.571

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L		7.722.632.017.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		73.487.615.080
Depositi in conto corrente liberi	»		85.493.573.707
Depositi in conto corrente vincolati a tempo			32.000.020.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L	4 686 284 775 724	
— altri	»	216 980 190	4 686 501 755 914
Depositi in valuta estera			
— per conto U.I C.	L	989 550 000 000	
— altri	»	2 870.217.276	992 420.217.276
Conti dell'estero in lire			
— per conto U I C	L	622 723.325.394	
— altri	»	59.342.109.488	682 065 434.882
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		107 822.366 810
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		19.516.602.530
Fondi diversi accantonati	»		505.536.713.750
Partite varie passive	»		441.110.269.795
Capitale sociale	L	300 000 000	
Fondo di riserva ordinario	»	22 593 076 045	
Fondo di riserva straordinario	»	20.719 447.399	43 612.523 444
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	L.		25.429 630 108
Rendite dell'esercizio	»		20.134 786.234
			15.437.763.526.530
Impegni	L		671.643.505.479
Depositanti	»		9 159.549 069.859
Titoli e valori presso terzi	»		427.574.287
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.764.632.416
TOTALE	L		25.271.148.308.571

Il Governatore CARLI — *Il Ragioniere generale:* PESCATORE

(5983)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per esami, a venticinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nella Lombardia, riservato a periti industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico per esami a venticinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nella Lombardia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i seguenti requisiti:

1) diploma di perito tecnico industriale: non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti;

2) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal terzo comma del presente articolo;

6) godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d)* dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie:

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numer 1), 3-*a*), 7) e 8); che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Domande di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis* 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redata su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 22 e 23 giugno 1973 e si effettueranno presso la sede di Milano nei locali siti in via S Agnese, 2 presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in 2 prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate 6 ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale (colloquio) e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'I.N.A.I.L., sug carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei, oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis* 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato; nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. ? della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dallo ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

I profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro aventi sede nella circoscrizione indicata nell'art. 1. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella *B*) annessa al decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12, foglio n. 37 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti

Art. 13

Commissione di esami

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1973
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 144

ALLEGATO 1

(Schema della domanda di partecipazione al concorso da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis* Via Flavia n. 6 — 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) nato a (provincia di .) il giorno domiciliato in (provincia di .) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale per esami a venticinque posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto, dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nella Lombardia, riservato a candidati muniti del diploma di perito tecnico industriale.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di perito tecnico industriale in data presso , di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero, perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso in qualità di dal al ; e che detto servizio è cessato a motivo di (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

Data

Firma (1)

Visto, *Il Ministro*: COPPO

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Fisica applicata*:

Meccanica: forza lavoro potenza macchine semplici. Moto uniforme, vario, circolare. Trasmissione del moto ed applicazioni relative. Meccanica dei fluidi pompe.

Termologia: termometria, calorimetria. Propagazione del calore. Principi di termodinamica e funzionamento delle macchine termiche. Cicli Otto e Diesel. Caldaie a vapore.

Elettrologia: elettrostatica, magnetismo ed elettromagnetismo Induzione magnetica. Correnti alternate e continue. Funzionamento dei generatori elettrici, dei motori, dei trasformatori e dei raddrizzatori.

Correnti ad alta frequenza. Nozioni sulla costituzione della materia Radioattività. Cenni di elettronica industriale.

2) *Tecnologia*: una delle seguenti, a scelta del candidato:

a) tecnologia meccanica e metallurgica: produzione ghisa, acciaio, alluminio, laminazione a caldo, fonderia, macchine utensili, trattamenti termici, tolleranza di lavorazione, caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei metalli;

b) elementi di costruzioni civili: materiali da costruzione naturali ed artificiali; materiali legnosi e metallici, resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte; murature; solai; tetti e coperture, scale e volte, fondazioni, consolidamento del terreno, cemento armato;

c) tecnologia tessile: i filati di cotone, seta, lana e fibre artificiali, preparazione, filatura, tessitura e finitura; macchine relative; caratteristiche e principi di funzionamento; titoli dei filati; caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei filati;

d) tecnologie chimiche: tecnologia dei combustibili industriali; industria dell'acido solforico e cloridrico, della soda e dei concimi chimici; chimica del petrolio e derivati; chimica metallurgica; industria dei carboidrati (zucchero e cellulosa); le principali materie plastiche; industria della concia;

e) elettrotecnica: le fondamentali leggi di elettrologia; impianti a bassa, media ed alta tensione; produzione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica; macchine elettriche statiche e dinamiche; comunicazioni elettriche; la produzione e l'utilizzazione dell'energia ad alta ed altissima frequenza (radio, televisione, ponti radio, radar, elettronica industriale).

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulla fisica applicata e sulla tecnologia speciale prescelta dal candidato per la prova scritta, verterà anche su:

a) legislazione sociale: avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La pre-

videnza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale ai lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza: contributi unificati in agricoltura. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale: sua organizzazione centrale e periferica.

L'ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione;

b) nozioni di ordinamento amministrativo: l'Amministrazione diretta centrale: organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri); organi consultivi (il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti). L'Amministrazione governativa locale; la circoscrizione amministrativa (il Prefetto e gli Organi della Provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo.

L'Amministrazione indiretta dello Stato: il Comune (elementi costitutivi, organi del Comune); la Provincia (elementi costitutivi: organi dell'Amministrazione provinciale); la Regione (Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale; organi della Regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato;

c) elementi di statistica metodologica: concetto di fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Esposizione dei dati. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici; media aritmetica, media geometrica, altre medie; valore mediano; moda o norma. Rapporti. Rappresentazione grafica;

d) elementi di diritto penale: la legge penale. Il reato: concetto e distinzioni. Elementi costitutivi del reato. Le pene: concetti e classificazioni. Cause di estinzione del reato e della pena. I delitti contro la pubblica Amministrazione;

e) elementi di procedura penale: nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria.

N.B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *Il Ministro*: COPPO

(3576)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti gratuiti di studio riservati da godersi presso i convitti nazionali, gli istituti pubblici di educazione femminile ed altri istituti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli artt. 164 e seguenti del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;

Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, modificato con legge 1° dicembre 1971, n. 1081;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica, in corso, vengono stabilite nuove norme in materia di conferimento di posti gratuiti negli istituti di educazione;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti riservati di studio per le frequenze di scuole elementari e secondarie ivi comprese le scuole artistiche:

a) concorso per il conferimento di quindici posti presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia, riservati ad alunni, residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiano titolo per frequentare le scuole di istruzione secondaria.

I posti sono così distribuiti:

sette da assegnarsi ad alunni della scuola media;

otto da assegnarsi ad alunni che, nell'anno scolastico 1972-1973 completino gli studi della scuola media o che frequentino corsi d'istruzione secondaria di secondo grado;

b) concorso per il conferimento di venticinque posti presso il convitto « Fabio Filzi » di Gorizia riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, che abbiano titolo per frequentare le scuole d'istruzione secondaria. Tutti i posti vengono assegnati ad alunni della scuola media;

c) concorso per il conferimento di due posti presso il convitto « S. Pellico » di Ala (Trento) riservati ad alunni del Trentino Alto-Adige, che abbiano titolo per frequentare le scuole d'istruzione secondaria. Tutti i posti vengono assegnati ad alunni della scuola media;

d) concorso per il conferimento di trentuno posti presso il convitto « Nazario Sauro » di Trieste, riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia, che abbiano titolo per frequentare le scuole di istruzione secondaria. Tutti i posti sono assegnati ad alunni, che, nell'anno scolastico 1972-73 completino gli studi della scuola media o che frequentino corsi d'istruzione secondaria di secondo grado;

e) concorso per il conferimento di ottanta posti presso i convitti nazionali, gli educandati femminili dello stato e gli istituti pubblici di educazione femminile, riservati ad alunni e alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia.

I posti sono così distribuiti:

sessanta da assegnarsi ad alunni e alunne della scuola elementare e media;

venti da assegnarsi ad alunni e alunne che, nell'anno scolastico 1972-73 completino gli studi della scuola media o che frequentino corsi d'istruzione secondaria di secondo grado;

f) concorso per il conferimento di tre posti presso il conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, riservati, in primo luogo, alle giovanette del comune di Barga e, quindi, a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e degli altri comuni della Garfagnana.

I posti sono così distribuiti:

uno da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media;

due da assegnarsi ad alunne che nel corrente anno scolastico completino gli studi della scuola media o che frequentino corsi d'istruzione secondaria di secondo grado;

g) concorso per il conferimento di sette posti presso il conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma riservati ad alunne orfane di impiegati civili dello Stato.

I posti sono così distribuiti:

tre posti da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media;

quattro posti da assegnarsi ad alunne che, nell'anno scolastico 1972-73, completino gli studi della scuola media o che frequentino corsi d'istruzione secondaria di secondo grado;

h) concorso per il conferimento di un posto riservato presso l'istituto « Beata Vergine » di Vicenza, da assegnarsi ad alunne della scuola elementare o media;

i) concorso per il conferimento di tre posti presso il convitto « Marcella e Oscar Sinigaglia » di Roma, riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate.

I posti sono così distribuiti:

due da assegnarsi ad alunne della scuola media;

uno da assegnarsi ad alunne che nell'anno scolastico 1972-1973 completino gli studi della scuola media o che frequentino corsi d'istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Ai concorsi possono partecipare alunni o alunne che, oltre ai requisiti indicati nel precedente articolo, siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore a 7 anni e non superiore a 15 anni alla data del 30 settembre 1973. Gli alunni o le alunne che siano già convittori o convittri-

ci presso i convitti nazionali o gli istituti pubblici di educazione femminile o presso gli istituti indicati nell'articolo precedente, possono partecipare ai concorsi anche se hanno superato il predetto limite massimo di età.

I posti saranno conferiti agli aspiranti appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile, dichiarato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette non sia superiore a L. 1.200.000 se con un figlio a carico, aumentato di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico e che dimostrano di aver conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1972-73, la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media.

Gli aspiranti il cui reddito imponibile sia superiore a quello indicato nel precedente comma, non sono ammessi ai concorsi.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà pervenire, secondo lo schema di modello allegato al presente bando direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale Divisione V, entro il 10 *maggio* 1973. La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero. Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni, in originale o in copia autenticata:

a) certificato medico rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possono impedirne la permanenza in collegio;

b) stato di famiglia recante a tergo, la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili o l'esonero dal pagamento delle imposte.

Non sono considerate valide, ai fini dell'ammissione dello aspirante al concorso, le dichiarazioni in cui si attesti, genericamente, che « non è stata prodotta la dichiarazione unica dei redditi ai fini della imposta complementare progressiva ». Per rendere valida la dichiarazione gli uffici distrettuali devono specificare che tale dichiarazione non è stata prodotta perchè lo interessato è esente dal pagamento delle imposte; in mancanza di tale precisazione, il genitore esercente la patria potestà o il tutore dovrà allegare una propria dichiarazione in cui attesti di essere esente, per legge, dall'obbligo della denuncia dei redditi, precisandone le ragioni.

Nei casi in cui non venga dichiarato il reddito imponibile, sarà considerato utile, ai fini dell'ammissibilità o meno al concorso e ad ogni altro effetto, il reddito dichiarato;

c) dichiarazione del genitore esercente la patria potestà o del tutore, attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia con l'indicazione esatta dell'ente o ufficio presso cui prestano la loro opera e con l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili percepiti. Se tale lavoro è svolto in proprio il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e deve indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze;

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che abbiano usufruito, nell'anno scolastico 1971-72 o che usufruiscono, nel corrente anno scolastico, di posto gratuito in collegio o di borse di studio assegnate da questo Ministero o da altri enti.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni;

d) quegli altri documenti, oltre a quello richiesto per avere titolo a partecipare al concorso riservato, che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfano di guerra, figlio di mutilato o invalido di guerra o civile, altre categorie assimilabili)

La mancanza di uno solo dei documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) importa l'esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 5.

Criteri di esclusione e modalità di conferimento del posto

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che non hanno presentato, nel termine fissato dal bando tutta la prescritta documentazione o per i quali è stata accertata la inammissibilità al concorso per redditi imponibili superiori al minimo consentito o per difettosa dichiarazione, da parte dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e non sufficientemente chiarita dall'interessato, riceveranno comunicazione scritta della esclusione dal concorso.

I documenti allegati alla domanda saranno restituiti subito soltanto se l'interessato dichiara di non aver obiezioni da fare sull'esito della domanda stessa; in caso contrario, potranno essere restituiti, su domanda, dopo trascorsi 120 giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione di esclusione dal concorso.

Gli aspiranti al beneficio che, entro la data del 20 *giugno* 1973 non avranno ricevuta alcuna comunicazione si considereranno ammessi al concorso e dovranno far pervenire con lettera di accompagnamento da compilarsi secondo l'unito modello, tempestivamente, e, comunque, entro e non oltre la data del 7 *luglio* 1973, a pena di esclusione dal concorso, un certificato scolastico, rilasciato dall'istituto frequentato, che attesti la conseguita promozione alla classe superiore, o la licenza elementare o la licenza media, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1972-73. Nello stesso certificato devono essere indicati i voti conseguiti nelle singole materie. Detto certificato può essere sostituito soltanto con la copia autenticata della pagella scolastica.

Si considerano prodotti in tempo i certificati scolastici o il documento scolastico sostitutivo spediti entro il termine suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I vincitori e le vincitrici dei concorsi riceveranno, tempestivamente, tramite la direzione degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza di ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio, alla stessa direzione dell'istituto interessato.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte dei vincitori o vincitrici, saranno conferiti, nell'ordine delle singole graduatorie, ad altri aspiranti meritevoli dello specifico beneficio. Comunicazione in tale senso e con le modalità sopra indicate, saranno dati agli interessati.

All'inizio dell'anno scolastico 1973-74 e comunque, entro il 5 *ottobre* 1973, i vincitori dei concorsi dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga che può essere concessa dal capo dell'istituto.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito al vincitore o alla vincitrice che ha accettato il beneficio stesso ma che, per gravi motivi di salute o di famiglia, da accertarsi, caso per caso, non sia in condizione di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1973-74.

Entro il 10 ottobre 1973 gli interessati devono far pervenire a questo Ministero Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale Divisione V e al capo dell'istituto presso il quale dovranno godere del beneficio, richiesta documentata, di proroga di presa di possesso del posto.

Art. 6.

Durata e natura del beneficio

I vincitori e le vincitrici dei concorsi che, nell'anno scolastico 1973-74, hanno titolo per iscriversi in una delle classi della scuola elementare o scuola media, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione dal beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più media). Per avere la continuità del beneficio e seguire i corsi d'istruzione secondaria di secondo grado, devono rifare il concorso.

I vincitori e le vincitrici dei consorsi che, nell'anno scolastico 1973-74, hanno conseguito la licenza media o hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione

secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio, fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

Il beneficiario di posto gratuito rimane in collegio per la durata dell'anno scolastico e non può essere esonerato dal pernottamento in collegio tranne che ricorrano speciali condizioni di salute o di famiglia, debitamente accertate, nel qual caso il Provveditorato agli studi competente può, su richiesta dell'alunno interessato, da effettuarsi tramite la direzione dell'istituto educativo che deve esprimere un circostanziato parere al riguardo, accordare l'esonero dal pernottamento, *per il periodo strettamente necessario.*

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposita commissione ministeriale la quale formerà per ciascun concorso riservato e in relazione alla distribuzione o meno dei posti messi a concorso distinte graduatorie dei vincitori o vincitrici del concorso, per posti da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e della scuola media e per i posti da assegnarsi ad alunni delle scuole secondarie di secondo grado. Dopo le graduatorie o la graduatoria dei vincitori o delle vincitrici la commissione, per ciascun concorso riservato, formerà, osservando l'ordine di punteggio, distinte graduatorie di idonei nei limiti del 50% dei posti messi a concorso.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra la commissione si atterrà alla tabela di valutazione dei titoli allegata al presente decreto.

Roma, addì 16 marzo 1973

p. Il Ministro: Cocco

Schema di modello di domanda per la partecipazione al concorso di cui al presente bando

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V - ROMA

Il sottoscritto . . . . . padre o madre o tutore ecc. dell'alunn . . . . nato a . . . . il . . . residente a . . via . . . chiede che . . l . . predett . . figl . . sia ammess . . al concorso per il conferimento di posti gratuiti riservati di studio per l'anno scolastico 1973-74, come da decreto ministeriale 16 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 10 aprile 1973.

Il sottoscritto dichiara che . . l . . propri . . figli . .:

è in possesso della cittadinanza italiana;

nel corrente anno scolastico 1972-73 frequenta la (1) . . . classe del (2) . . .

Dichiara, altresì, di aver preso visione del bando di concorso.

Allega:

a) certificato medico rilasciato in conformità del bando di concorso;

b) stato di famiglia con la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette in conformità alla prescrizione del bando di concorso;

c) dichiarazione circa la professione esercitata e relativi redditi (3);

d) per i figli studenti universitari a carico: certificato dell'Università di . . .;

e) i seguenti altri documenti nel proprio interesse con riferimento all'art. 4 del bando e alla tabella di valutazione allegata al bando . . . . .

Data . . . . .

Firma . . . .

---

(1) Prima, seconda ecc.

(2) Precisare il tipo di scuola (scuola elementare, media, liceo classico, istituto tecnico per geometri ecc.).

(3) Vedi art. 5, lettera *c*), del bando di concorso.

Schema di modello di lettera di trasmissione del documento scolastico

OGGETTO: *Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio nei . . . . per l'anno scolastico 1973-74. Alunn . . . . partecipante al concorso per il conferimento di n. . . posti da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media (ovvero al concorso per il conferimento di n. . . posti da assegnarsi ad alunni delle scuole secondarie di secondo grado).*

Il sottoscritto . . . . (padre o madre o tutore, ecc.) dell'alunn . . in oggetto indicato, residente a . . . . . via . . . . . trasmette a codesto Ministero, a completamento della documentazione per partecipare al concorso di cui all'oggetto stesso, l'accluso certificato scolastico rilasciato . . . . . . (1) con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie (ovvero: copia fotostatica, autenticata, della pagella scolastica).

Data . . . . .

Firma . . . .

---

(1) Es.: dalla scuola media di . . . .; dalla direzione didattica di . . . .; dal liceo-ginnasio di . . . .

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. — VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FAMIGLIA DELL'ASPIRANTE AL BENEFICIO.

Per la valutazione dello stato di bisogno, la Commissione attribuirà:

1) punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori, che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

2) punti 8 al candidato i cui genitori risultino disoccupati e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

3) punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

4) punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui superstite svolge attività redditizia e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

5) punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

6) punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività redditizia e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

7) punti 5 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività redditizia e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo ».

In presenza di redditi imponibili, saranno apportati, ai punteggi sopra indicati, le seguenti detrazioni:

per imponibili inferiori a	L. 30.000	punti	0,10
per imponibili da L. 30.000 fino a	L. 59.999	»	0,15
per imponibili da L. 60.000 fino a	L. 99.999	»	0,30
per imponibili da L. 100.000 fino a	L. 149.999	»	0,50
per imponibili da L. 150.000 fino a	L. 199.999	»	0,75
per imponibili da L. 200.000 fino a	L. 299.999	»	1,00
per imponibili da L. 300.000 fino a	L. 399.999	»	1,25
per imponibili da L. 400.000 fino a	L. 499.999	»	1,50
per imponibili da L. 500.000 fino a	L. 599.999	»	1,75
per imponibili da L. 600.000 fino a	L. 699.999	»	2,00
per imponibili da L. 700.000 fino a	L. 799.999	»	2,25
per imponibili da L. 800.000 fino a	L. 899.999	»	2,50
per imponibili da L. 900.000 fino a	L. 999.999	»	2,75
per imponibili da L. 1.000.000 fino a	L. 1.199.999	»	3,00
per imponibili da L. 1.200.000 fino a	L. 1.399.999	»	3,50
per imponibili da L. 1.400.000 fino a	L. 1.599.999	»	3,75
per imponibili da L. 1.600.000 fino a	L. 1.799.999	»	4,00
per imponibili da L. 1.800.000 fino a	L. 1.999.999	»	4,25
per imponibili da L. 2.000.000 fino a	L. 2.199.999	»	4,50
per imponibili da L. 2.200.000 fino a	L. 2.399.999	»	4,75
per imponibili da L. 2.400.000 fino a	L. 2.599.999	»	5,00
per imponibili da L. 2.600.000 fino a	L. 2.799.999	»	6,00
per imponibili da L. 2.800.000 in poi	. . .	»	7,00

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che già beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono, invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti uno fino ad un massimo di punti 3 (sono considerati a carico i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, che siano studenti universitari e che non abbiano redditi propri).

Nei casi in cui sia dichiarato, nel certificato dell'ufficio delle imposte, che la famiglia dell'aspirante al beneficio è esonerata dal pagamento delle imposte « per famiglia numerosa », il punteggio supplementare, per carico dei figli, sarà di 0,20 per ogni figlio a carico.

B. — VALUTAZIONE DEL PROFITTO SCOLASTICO.

Scuole elementari:

media dal 6 al 7	punti	1
media dal 7,1 al 7,5	»	1,50
media dal 7,6 al 8	»	2
media dal 8,1 al 8,5	»	2,50
media dal 8,6 al 9	»	3
media dal 9,1 al 9,5	»	3,50
media dal 9,6 al 10	»	4

Scuola media:

media dal 6 al 6,5	punti	1,50
media dal 6,6 al 7	»	2
media dal 7,1 al 7,5	»	3
media dal 7,6 al 8	»	4
media dal 8,1 al 8,5	»	5
media dal 8,6 al 9	»	6
media dal 9,1 al 9,5	»	7
media dal 9,6 al 10	»	8

Licenza media:

con qualifica « Buono »	punti	3
con qualifica « Distinto »	»	5
con qualifica « Ottimo » .	»	7

Scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media dal 6 al 6.5	punti	2
media dal 6,6 al 7	»	3
media dal 7,1 al 7,5		4,30
media dal 7,6 al 8	»	5,60
media dal 8,1 al 8,5	»	6,90
media dal 8,6 al 9	»	8,20
media dal 9,1 al 9,5	»	9,50
media dal 9,6 al 10	»	11

C. — PREFERENZA A PARITA' DI MERITO.

A parità di punteggio complessivo, saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

p. *Il Ministro*: Cocco

(5098)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centottanta posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 3 del mese di marzo 1973, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 13 marzo 1973, il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1973, registro n. 9 Finanze, foglio n. 389 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centottanta posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette indetto con decreto ministeriale 14 novembre 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 26 febbraio 1970.

(5010)

Proroga di termini concernenti il concorso a quattrocentoquarantasei posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto.

I termini stabiliti dall'art 6, secondo comma, del decreto ministeriale 19 giugno 1968 che ha indetto il bando di concorso a quattrocentoquarantasei posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto, sono prorogati di venti giorni.

(4810)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1973 in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a 4 posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Considerato che il direttore di sezione dott. Giuseppe Pitrone si trova nell'impossibilità di espletare le mansioni di segretario;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giuseppe Pitrone è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria la dott. Gabriella delle Monache, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1973

Il ministro: NATALI

(4331)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « Orologiaio e cronometrista » specializzato.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 1ª del 24 genanio 1973 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 5 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1972, registro n. 42 Difesa - personale civile, foglio n. 180, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « orologiaio e cronometrista » specializzato.

(4332)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

All'art. 4, lettera *l*), del decreto ministeriale 9 dicembre 1972 « Concorso a sedici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1973, dove è scritto « . . . la prova *scritta* obbligatoria . . . » leggasi: « . . . la prova *orale* obbligatoria . . ».

Identica correzione deve essere apportata alla lettera *f*) dello « schema esemplificativo della domanda », allegato al detto decreto.

(5699)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1193 del 15 febbraio 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catania alla data del 30 novembre 1971 (comune di Palagonia e comune di Paternò);

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto di questo ufficio n. 6869 del 9 settembre 1972;

Vista la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione predetta;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Puglisi Carmelo . . . . . punti 196,838 su 240
2. Vasta Mario . . . . . . » 149,50 »
3. Rossitto Paolo . . . . . . » 146,482 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 16 febbraio 1973

Il medico provinciale: GALIA

(3678)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LATINA

Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Latina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 371 del 18 marzo 1972, con il quale e stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1971 nella condotta del comune di S. Felice Circeo e nelle condotte consorziali di Fondi, Lenola e Monte S. Biagio; e di Itri, Sperlonga e Campodimele della provincia di Latina;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto le designazioni pervenute dalla regione Lazio - Assessorato sanità igiene, nonché le proposte dell'ordine provinciale dei veterinari di Latina e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso menzionato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Gioia dott. Marino, direttore di divisione del Ministero della sanità in servizio presso la regione Lazio - Assessorato sanità igiene.

Componenti:

Avoli dott. Fernando, direttore di sezione del Ministero degli interni;

Masullo dott. Massimo, veterinario provinciale di Frosinone;

Seren prof. Ennio, docente di ruolo di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Romboli prof. Bruno, docente di ruolo di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Calugi dott. Vinnoco, veterinario capo del comune di Latina.

Segretario:

Nunziata dott. Ernesto, consigliere del Ministero della sanità in servizio presso la regione Lazio - Ufficio del veterinario provinciale di Latina.

La commissione, che avrà sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Latina, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Latina e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura, e dei comuni di S. Felice Circeo, Fondi, Lenola, Monte S. Biagio, Itri, Sperlonga e Campodimele.

Latina, addì 15 febbraio 1973

Il veterinario provinciale: LUNGARELLA

(3679)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1972, n. **12.**

Terza variazione al bilancio di previsione della regione Campania per l'esercizio 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 30 *dicembre* 1972)

(681)

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1973, n. **1.**

Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti ed ai rispettivi familiari a carico nonchè ai pensionati coltivatori diretti ed ai rispettivi familiari a carico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, a partire dal 1° gennaio 1973, assicura l'assistenza farmaceutica in forma diretta e gratuita ai coltivatori diretti e rispettivi familiari a carico, di cui all'art. 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modifiche ed integrazioni nonchè ai pensionati coltivatori diretti e ai rispettivi familiari a carico, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, numero 1047 e 27 maggio 1967, n. 369, sempre che non abbiano diritto per altro titolo a tale assistenza.

Art. 2.

Le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della Campania provvedono alla erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui alla presente legge, senza onere alcuno di gestione per il bilancio regionale.

Art. 3.

Le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti tengono una contabilità separata per l'assistenza farmaceutica, ed i relativi rendiconti consuntivi annuali debbono essere presentati entro il 31 marzo dell'anno successivo alla Regione per essere sottoposti all'approvazione del consiglio regionale.

Il controllo sulla gestione di cui al primo comma sarà effettuato da una commissione nominata dal consiglio regionale e composta da 5 consiglieri regionali eletti a norma dell'art. 48 del regolamento, nonchè da 2 rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentative, nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 4.

L'assistenza farmaceutica viene erogata in conformità a quanto stabilito dalla convenzione nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistiti degli enti mutualistici, dell'8 marzo 1972, con le modalità ed i limiti di cui all'art. 3 della stessa.

Art. 5.

Le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti sono tenute a trasmettere, entro 30 giorni dalla fine di ogni quadrimestre, il rendiconto corredato dalla documentazione indicata dall'art. 16 della convenzione nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche dell'8 marzo 1972.

Art 6

I due terzi della somma stanziata al successivo art. 7 vengono versati alla casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della regione Campania in rate quadrimestrali anticipate in rapporto al numero degli assicurati. La liquidazione finale sarà operata annualmente a chiusura dell'esercizio e comunque non oltre il mese di febbraio sulla base della spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annuale di lire tre miliardi da finanziarsi in apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 8.

La presente legge cessa di aver vigore allorchè lo Stato, con proprio provvedimento, stabilirà analoghe provvidenze in favore dei soggetti indicati al precedente art. 1. Qualora le relative norme nazionali risultassero meno favorevoli di quelle della presente legge, questa conserverà efficacia ai fini e nei limiti occorrenti ad assicurare comunque la gratuità della assistenza farmaceutica a tutti i soggetti contemplati nel precedente art. 1.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 gennaio 1973

SERVIDIO

(1659)

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1973, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 17 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia stato approvato per legge e non oltre il 31 gennaio 1973, il bilancio della regione Campania per l'anno finanziario 1973, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1973

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 15 gennaio 1972

SERVIDIO

(1660)

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1973, n. 3.

Quarta variazione al bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 6 *febbraio* 1973)

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1973, n. 4.

Quinta variazione al bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 6 *febbraio* 1973)

(2789)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.